

NOTA SUL CALCOLO DELLA QUOTA DE MINIMIS DA ATTRIBUIRE A
CIASCUNA IMPRESA NEL CASO DI ATTIVITA' FORMATIVE CHE
CONFIGURANO AIUTI DI STATO

Calcolo della quota de minimis per impresa

Nel caso di operazioni formative finanziate, approvate a partire dal 1 febbraio 2011, che configurano aiuti di Stato e per le quali è stato scelto il regime de minimis, si illustrano di seguito gli adempimenti previsti ai fini di una conforme realizzazione degli interventi.

In primo luogo si chiarisce che l'inoltro della dichiarazione de minimis va effettuato:

- al momento della presentazione dell'operazione, nel caso di operazione mono-aziendale;
- all'avvio delle attività formative di pertinenza di ogni impresa interessata, nel caso di operazione pluri-aziendale.

Nella dichiarazione de minimis deve essere dichiarato l'ammontare complessivo degli aiuti de minimis che all'impresa sono stati concessi nei tre anni finanziari di riferimento (quello di presentazione/approvazione e i due anni precedenti) ricomprendendo il contributo relativo all'operazione formativa per la quale è presentata la dichiarazione.

Nella dichiarazione deve essere inoltre attestato l'impegno dell'impresa a conservare presso i propri uffici e ad esibire a richiesta dell'Amministrazione in indirizzo, l'elenco dettagliato dei contributi de minimis ricevuti nel triennio alla base dell'importo complessivo dichiarato.

Al fine di semplificare l'adempimento per le imprese destinatarie degli aiuti, il formulario della dichiarazione de minimis sarà predisposto a livello di singola impresa interessata dall'intervento formativo, a cura dell'applicativo SIFER, attraverso modulistica parzialmente precompilata con il calcolo del contributo progettuale di relativa competenza.

Operazione mono-aziendale

Nel caso di operazione mono-aziendale, all'atto della presentazione dell'operazione l'impresa destinataria deve trasmettere la dichiarazione de minimis parzialmente precompilata dal SIFER indicando nella stessa un importo complessivo di aiuti de minimis ricevuti del triennio che ricomprenda l'ammontare totale del contributo richiesto nella proposta progettuale.

Nel caso in cui il contributo approvato o eventualmente assestato in corso d'opera diventasse inferiore a quello contenuto nella dichiarazione già presentata, non è necessario presentare una versione aggiornata della dichiarazione in quanto la stessa è già idonea a soddisfare il requisito previsto.

Operazione pluri-aziendale

Nel caso di operazione pluri-aziendale la dichiarazione de minimis va trasmessa a cura di ogni impresa interessata in corrispondenza del primo incontro formativo (anche in caso di subentro), al quale partecipi il proprio personale con riferimento ad ogni progetto dell'operazione. L'impresa deve trasmettere la propria dichiarazione de minimis, parzialmente precompilata dal SIFER, ricomprendendo nell'ammontare di aiuti de minimis del triennio la quota di contributo approvato di propria pertinenza associato al progetto. Tale quota di contributo è calcolata dall'applicativo SIFER moltiplicando il numero di partecipanti previsti di appartenenza dell'impresa per il contributo pro-capite che si ottiene dividendo il contributo approvato relativo al progetto per il numero dei partecipanti complessivamente previsti.

A titolo esemplificativo: se uno specifico progetto prevede un contributo di 12.000 euro e 15 partecipanti approvati, il contributo pro-capite de minimis per ogni partecipante è pari a 800 euro

Ogni caso di aggiunta di ulteriori partecipanti di una medesima impresa durante lo svolgimento di un progetto comporta il ricalcolo del contributo di sua pertinenza e la necessità di inviare aggiornamento della dichiarazione de minimis (sempre sulla base di precompilazione SIFER).

Il calcolo della quota de minimis a carico della singola impresa non viene influenzato dalla eventuale presenza di allievi che accedono alle iniziative con crediti

formativi e quindi frequentano solo una parte del percorso formativo. Anche in questo caso viene assegnata la quota de minimis calcolata come sopra.

L'ente o impresa beneficiario/a di un finanziamento per una operazione pluri-aziendale ha il dovere di assicurare la condizione di ammissibilità al beneficio per tutti partecipanti che prendono parte alle attività formative. In particolare, ha il dovere e la responsabilità di rendere disponibile, per tutti i partecipanti ai progetti di una operazione finanziata in regime de minimis, idonea dichiarazione a cura delle imprese di appartenenza. Al fine di non ritardare la partenza degli interventi formativi e qualora lo ritenga opportuno e ragionevole, l'ente beneficiario ha la facoltà di dare avvio a singole edizioni corsuali pure non disponendo ancora di alcune dichiarazioni de minimis di imprese interessate che risultino in ritardo con l'adempimento, ma ha il dovere di non ospitare in aula partecipanti per i quali, trascorso il 50% dello svolgimento del relativo percorso corsuale, non si sia ancora ottemperato all'obbligo di dichiarazione. Entro tale termine di frequenza è consentito all'ente beneficiario di comunicare all'Amministrazione il ritiro del partecipante non conforme senza penalizzazioni finanziarie a proprio carico.

Decurtazioni finanziarie in caso di riscontro di irregolarità

Qualora in fase di rendicontazione finale dovesse riscontrarsi la presenza di partecipanti non ammissibili al finanziamento, in quanto non documentato il requisito previsto per l'accesso al contributo de minimis e non ritirati entro il 50% dello svolgimento del relativo percorso, il valore maturato dell'operazione, ai sensi delle disposizioni attuative DGR 105/2010 par. 7.2.1 "Regole di finanziamento di una operazione", sarà calcolato considerando il finanziamento complessivo di ogni progetto interessato assestato in diminuzione in funzione della minore partecipazione degli utenti non ammissibili.

A titolo esemplificativo: se uno specifico progetto prevedeva in approvazione un contributo di 12.000 euro e 15 partecipanti e 2 partecipanti risultano privi dei requisiti, allora il finanziamento del progetto si deve considerare assestato in base ai soli 13 partecipanti in regola con i requisiti di accesso e quindi il finanziamento massimo si deve intendere assestato a 10.400 euro. Sulla base di questo nuovo assunto dovrà effettuarsi il calcolo del valore maturato basato sulle note formule di calcolo basate sul numero dei partecipanti effettivi